



COMUNE DI MONTANARO

PROVINCIA DI TORINO

Via Matteotti n.13 C.A.P. 10017 - TEL. 011 / 91.60.102 – 91.60.780 – 91.60.977 – 91.60.978 – FAX. 011 / 91.93.035

AREA TECNICA

e-mail: ufficiotecnico@comunemontanaro.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 42 del D.L.gs n. 267/2000 s.m.i.
n. 21/30 del 03/04/2009

Divenuta esecutiva il 20 aprile 2009
Ripubblicata all'Albo Pretorio dal 21.04.09 al 06.05.09

Il Capo Settore dell'Area Tecnica
Arch. Walter Dassetto

MONTANARO 30/03/2009

ART. 1. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. È istituita la Commissione locale per il paesaggio del Comune di Montanaro ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 1 dicembre 2008 n.32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Montanaro.
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lsg 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

ART. 2. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione locale per il Paesaggio è composta da n. 5 componenti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 della L.R. n. 32/2008 e dal punto 2 dell'allegato A) alla D.G.R. 1.12.2008, n. 34-10229 e s.m.i., da documentarsi attraverso idonei curricula.
2. I componenti la Commissione locale per il Paesaggio sono nominati dal Consiglio Comunale.
3. Il Presidente, scelto tra i 5 componenti della Commissione locale per il Paesaggio, è nominato con apposito Decreto sindacale. In caso di assenza del Presidente, svolge funzioni di Presidente il Commissario più anziano di età, presente.
4. Ai lavori della Commissione locale per il Paesaggio partecipano, senza diritto di voto, i tecnici istruttori, nonché il Responsabile del Procedimento che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
5. I componenti della Commissione locale per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o della Commissione Urbanistica Consiliare se costituite, essere dipendenti o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il Comune di Montanaro o presso gli altri Comuni di cui all'art. 1, terzo comma.
6. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

ART. 3. ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. La Commissione locale per il Paesaggio esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente) per:
 - a) procedimenti autorizzativi di cui all'art. 148 comma 3 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parere non vincolante;
 - b) procedimenti autorizzativi relativi alle aree ed agli immobili che nelle prescrizioni di P.R.G. sono definiti di interesse storico-artistico, art. 49 comma quindicesimo L.R. 56/1977, parere vincolante.
2. La Commissione locale per il Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato (come evidenziato dall'ultimo capoverso del punto 3 dell'allegato A) alla D.G.R. n.34-10229 del 01/12/2008).
3. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma lettera a), ha l'obbligo di motivare le ragioni del dissenso.

ART. 4. TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta a esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art. 6 precedente.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

ART. 5. DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio resta in carica per un periodo di anni cinque dalla nomina. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso La Commissione scade con la scadenza del mandato amministrativo del Sindaco e deve essere rinnovata nei 180 giorni successivi al giuramento del Sindaco.

2. I componenti della Commissione per il Paesaggio possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.
3. Il soggetto nominato in sostituzione di quello decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il Paesaggio.
4. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente art.2;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
5. La decadenza é dichiarata dal Consiglio Comunale.
6. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

ART. 6. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

1. La Commissione, su convocazione del Responsabile del Procedimento, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Responsabile del Procedimento lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre commissari, compreso il Presidente o chi ne fa le veci ai sensi dell'art.2 comma 3. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il progettista limitatamente all'illustrazione del progetto: il progettista ammesso dovrà lasciare la seduta prima dell'inizio dell'attività di esame e di espressione del parere.
2. Il Responsabile del Procedimento partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione per il Paesaggio in qualità di relatore delle pratiche in esame, e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Il Responsabile del Procedimento può delegare le funzioni di segretario verbalizzante ad altro dipendente dell'Area Tecnica comunale.
3. Possono assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

5. Vi é interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
 6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
 8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
 9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
 10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
 11. Il verbale é firmato dai componenti la Commissione per il Paesaggio, dal Segretario estensore e dal Presidente della Commissione ed é allegato in copia agli atti relativi.
 12. Il Consiglio Comunale, compatibilmente con le risorse di bilancio, nel provvedimento di nomina della commissione, può attribuire ai commissari un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della commissione stessa, determinato in misura non superiore a quello riconosciuto ai membri della commissione tecnico - edilizia comunale.
-